

COMUNE DI MORNICO AL SERIO

STATUTO

Delibera n. 6 del 27.3.2004

Titolo I

PRINCIPI INFORMATIVI

Art. 1 – Concetti costitutivi

1. Il comune di Mornico al Serio è costituito dalle persone insediate nel proprio territorio.
2. Il comune di Mornico al Serio è ente locale autonomo secondo i principi dettati dalle leggi della repubblica italiana e dal presente Statuto.
3. Gli organi istituzionali comunali sono ubicati all'interno del territorio comunale.
4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, concesso in utilizzo, nei casi previsti dal regolamento, anche ad associazioni o enti che hanno la propria sede e svolgono il loro operato all'interno del territorio.
5. Il comune assume ed esercita funzioni ed azioni proprie, nonché funzioni attribuitegli o delegategli dalle leggi statali e regionali.
6. Il comune rappresenta la propria comunità e ne è espressione. Ne promuove la crescita secondo i principi di solidarietà, giustizia, sussidiarietà e libertà. Si adopera per rimuovere gli ostacoli che ne impediscano o limitino l'attuazione, con l'intento di promuovere un autentico bene comune.
7. Dispiega la propria azione politica-amministrativa con l'obiettivo di conseguire la piena crescita delle persone e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, sociale, economica e culturale del paese, realizzando, nell'ambito, dei compiti e delle funzioni proprie, condizioni di pari opportunità per tutti i cittadini.

Art. 2 - Compiti

1. Il comune si adopera, nell'ambito delle funzioni proprie, per sviluppare e conseguire:

- a) la conservazione del patrimonio naturale, storico e artistico e la difesa del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera, da qualsiasi forma di inquinamento, tutelando così la salute;
- b) la promozione dello sport e del tempo libero;
- c) la programmazione dello sviluppo degli insediamenti umani, produttivi, sociali e commerciali;
- d) la tutela della persona, in ogni sua forma di vita, attraverso una politica sociale tesa al conseguimento di idonee condizioni di vita per ogni persona e di possibilità di espressione della propria personalità;
- e) la programmazione dello sviluppo urbanistico in armonia con il patrimonio edilizio esistente e le originarie linee di edificazione;
- f) la programmazione e la promozione delle attività commerciali, artigianali e di cooperazione;
- g) valorizza e promuove le libere forme associative quali associazioni, enti e gruppi di volontariato operanti senza fine di lucro, secondo il principio della sussidiarietà;
- h) la promozione e la diffusione della cultura.

Art. 3 - Servizi Pubblici

Il comune può gestire i servizi:

- a) in economia
- b) in concessione a cooperativa e/o terzi
- c) a mezzo azienda speciale
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale
- f) mediante la stipula di apposite convenzioni con altri comuni interessati alla gestione del servizio

- g) a mezzo di convenzione apposite tra comune e la provincia
- h) a mezzo di consorzi appositi con altri comuni e/o con la Provincia
- i) a mezzo di accordi di programma.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 4 – Organi di governo del comune

Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 5 – Il consigliere comunale – Doveri, diritti, poteri

1. Ciascun consigliere comunale, in virtù del mandato conferitogli, rappresenta la comunità.

Egli manifesta, nell'esercizio delle proprie funzioni, opinioni politiche ed il proprio voto, per i quali non può essere chiamato a rispondere.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere della presenza alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

4. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale nella riunione successiva alla notifica all'interessato.

5. Il consigliere ha il diritto di iniziativa propositiva sugli atti di competenza comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme stabilite dal regolamento.

6. I consiglieri possono avvalersi del diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché da enti o aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato, secondo le forme stabilite dal regolamento.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono immediatamente efficaci ed il consiglio comunale provvede alla relativa surrogazione che deve avvenire

entro dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse ai sensi dell'art. 38, co. 8

D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267.

8. Il consigliere comunale deve eleggere il proprio domicilio all'interno del comune nel quale è stato eletto, al fine di permettere la notifica degli avvisi di adunanza.

Art. 6 – Il consiglio comunale funzione e poteri

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità. Determina l'indirizzo politico dell'azione dell'Amministrazione comunale e ne controlla l'attuazione attraverso gli atti fondamentali stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267.

2. Agisce nell'ambito delle funzioni e dei poteri che gli vengono attribuiti dalle leggi e dal presente statuto, e non può delegarli.

3. La legge disciplina la composizione, l'elezione la durata in carica del consiglio, le sue modalità di prima convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

4. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal primo gennaio al trenta giugno e dal primo settembre al trentun dicembre.

5. Tutte le votazioni sono espresse con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce i casi nei quali lo stesso si riunisce in seduta segreta.

Art. 7 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette al proprio interno con il criterio della proporzionalità.

2. L'apposito regolamento stabilisce:

a) numero delle commissioni

b) competenza di ogni singola commissione

c) funzionamento e forme di pubblicità dei lavori delle stesse.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e da enti e da

aziende dipendenti dal comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei dirigenti e funzionari dei servizi anche ai fini di verificare sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere apposto, alle richieste delle commissioni, il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori.
5. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.
7. Alle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 8 – La giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro assessori che possono essere esterni al consiglio comunale.

Art. 9 – Elezioni del sindaco – Nomina della giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, ed entro tre mesi dalla data delle elezioni, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato.

Art. 10 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e assessore

1. I casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e assessore sono stabiliti dalla legge.
2. Non possono essere parte simultanea della giunta fratelli, coniugi, parenti di primo grado, il padre ed il figlio.

Art. 11 – La giunta – Durata - Revoca

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 12 – Rapporti giunta - consiglio

1. La giunta risponde del proprio operato al consiglio comunale.
2. La giunta riferisce, di norma, il giugno di ogni anno, al consiglio comunale, sul suo operato e sulla situazione generale dell'ente.
3. Il voto contrario del consiglio comunale espresso su di una proposta del sindaco o della giunta non comporta l'obbligo di dimissioni degli stessi proponenti.
4. Il sindaco e gli assessori cessano simultaneamente dalla carica nel caso di approvazione, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale ottenente la maggioranza assoluta dai consiglieri comunali assegnati.
5. La mozione deve essere motivata, e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 – Dimissioni – Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. 267/2000.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 14 – Funzioni e poteri della giunta

1. La giunta è organo del comune.
2. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Sviluppa la propria azione secondo il programma politico amministrativo approvato dal consiglio comunale.
4. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge una azione propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
5. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco.
6. La giunta delibera, con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, a maggioranza assoluta dei voti.
7. Le votazioni avvengono attraverso scrutinio palese e, in caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi presiede la giunta.
8. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
9. La giunta si avvale nel dispiegarsi delle sue attività, di commissioni di lavoro presiedute dal sindaco o da un assessore o da un consigliere dal sindaco delegati.
10. La nomina delle commissioni di lavoro sono di competenza della giunta, ascoltati i capigruppo consiliari.

Art. 15 – Il Sindaco – Funzione e competenza

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni che gli vengono riservate dalle leggi e dal presente statuto.

Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portare a tracolla della spalla destra.

5. Il sindaco convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza.

6. Promuove e coordina l'attività degli assessori.

7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed alla esecuzione degli atti.

8. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del d. lgs. 267/2000 nonché dai regolamenti comunali.

9. Sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali e statali attribuite o delegate al comune. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

10. Ha la rappresentanza in giudizio del comune e, salvo ratifica della giunta promuove davanti all'attività giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

11. Promuove e conclude gli accordi di programma.

12. Svolge, altresì, le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto.

13. In qualità di ufficiale di governo provvede:

a) alla tenuta del registro di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistiche;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.

Art. 16 – Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanza in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2. Il sindaco in qualità di ufficiale di governo adotta, con atto motivato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, con l'obiettivo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 17 – Il vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio alle sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. 267/2000, fatti salvi i limiti di legge nel caso nel quale l'assessore vice sindaco sia esterno al consiglio comunale.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 18 – Le libere forme associative

1. Le libere forme associative (associazioni, enti, gruppi di volontariato) costituiscono parte propulsiva ed essenziale della vita di comunità, luogo di espressione della creatività ed originalità della persona.

2. Il comune le valorizza garantendo la effettiva partecipazione all'attività amministrativa.

3. Sono definite libere forme associative associazioni, enti e gruppi non aventi fine di lucro.

4. Il comune si dota di un elenco di tutte le libere forme associative sopra indicate che facciano richiesta di registrazione. Hanno diritto di registrazione sia le associazioni o enti o gruppi costituiti con atto pubblico, sia quelli costituiti liberamente in altre forme.

5. Il comune consulta e informa preventivamente le libere forme associative su materie di diretto interesse e di interesse più lato.

6. Il comune valorizza le libere forme associative anche attraverso la concessione di finanziamento e/o l'accesso alle strutture secondo le norme dettate dagli appositi regolamenti.

Art. 19 – Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, aventi diritto di voto, possono presentare istanze, petizioni e proposte per una migliore tutela degli interessi della comunità.

2. Esse devono essere presentate agli uffici di segreteria comune e indirizzate al sindaco.

3. Devono essere firmate.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere formulate in modo chiaro e inequivocabile e contenere ben specificato l'oggetto della richiesta.

5. Le istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie che, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione alle competenze istituzionali e giuridiche del comune.

6. Il sindaco, sentito il parere della commissione per le garanzie statutarie, riferisce al consiglio comunale, se l'oggetto dell'istanza, della petizione o della proposta riguarda materia di competenza dello stesso, alla giunta comunale negli altri casi.

7. Entro 90 giorni dalla presentazione il sindaco dà risposta scritta secondo le determinazioni degli organi istituzionali competenti.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è fatto obbligo la conservazione negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 20 – Referendum consultivo

1. L'amministrazione comunale promuove, istituendo il referendum consultivo, la partecipazione dei cittadini all'attività politico – amministrativa dell'ente.

2. Il referendum può essere richiesto esclusivamente su materie di competenza locale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- c) atti attinenti all'applicazione di tributi e tariffe;
- d) problemi di minoranza etniche e religiose;
- e) norme di revisione dello Statuto;
- f) regolamenti interni del consiglio comunale.

Art. 21 – Disciplina del referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Per poter iniziare la raccolta delle firme si deve costituire un comitato promotore formato da almeno il 10% della quota richiesta per l'indizione del referendum consultivo stesso, il quale ha l'obbligo di presentare richiesta nelle forme previste dal comma successivo.

3. La richiesta di referendum consultivo deve essere presentata per iscritto dal comitato promotore al sindaco, il quale trasmette entro 20 giorni alla commissione competente.

4. Il quesito sottoposto a referendum consultivo presentato dal comitato promotore viene valutato dalla commissione per le garanzie statutarie che esprime entro 45 giorni parere circa la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'ammissibilità del quesito posto in oggetto e delle firme autenticate.

5. Deputato all'indizione del referendum è il consiglio comunale che delibera entro 20 giorni dal parere della commissione.

6. Il referendum, qualora nulla osti, può tenersi entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione in un periodo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 30 giugno dell'anno successivo.

7. Per il referendum consultivo si vota secondo le procedure valide per l'elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.

Art. 22 – Pubbliche consultazioni

1. Il consiglio comunale può indire su sua iniziativa o su iniziativa della giunta, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, consultazioni su argomenti di pubblica rilevanza con le modalità che verranno determinate nel regolamento.

Art. 23 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco e del presidente degli enti ed aziende che ne vieti la divulgazione, qualora la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 24 – Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali del comune o degli enti ed aziende dipendenti.

2. Le modalità di accesso sono stabilite dall'apposito regolamento.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 25 – Organizzazione degli uffici comunali

1. Il comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici comunali si articolano in settori.
3. I settori possono essere costituiti in servizi ed anche in unità organizzativa responsabile.

Art. 26 – Disciplina dello Statuto del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico e del rapporto del pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche e di profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine dell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed i loro diritti di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

3. L'organizzazione degli uffici dei servizi deve basarsi sui criteri di autonomia, funzionalità, ed economia di gestione e secondo principi di responsabilità.

4. Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 27 – Funzionari responsabili dei servizi

1. Il regolamento del personale disciplina:

a) lo Statuto giuridico dei funzionari responsabili di unità organizzative e dei servizi;

b) le competenze;

c) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del comune;

d) le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale ed i funzionari responsabili.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai funzionari è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione direttiva in forza del quale spetta ai funzionari la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

3. Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale direttivo spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente prestabilite.

4. Il sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

5. Al funzionario compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, di studio, di ricerca, nonché l'espletamento di incarichi speciali.
6. Con deliberazione della giunta comunale la copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche direttive o di alta specializzazione, nell'ambito della dotazione organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7. In ogni caso si dovrà convenire la non trasformabilità in rapporto a tempo determinato.
8. La giunta comunale può conferire incarichi di direzione di aree funzionali di tempo determinato, previa selezione per titoli. Il rinnovo dell'incarico è disposto con motivata deliberazione della giunta, la quale deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti del funzionario nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del comune da lui diretti.
9. L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivata deliberazione di giunta quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 28 – Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ed alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione soggetti a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

3. Su proposta del sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto privato; il relativo incarico avrà la durata massima coincidente con la scadenza del mandato del sindaco.

Art. 29 – Responsabilità e disciplina del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione del servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 30 – Il segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio ed è responsabile della redazione dei relativi verbali;
- e) svolge le competenze di cui all'art. 97 del d. lgs. 267/2000.

Art. 31 – Il vice segretario

1. Il comune può avere un funzionario direttivo in possesso di laurea che oltre alle attribuzioni funzionali specifiche del ruolo organico, può essere incaricato di funzioni vicarie da assolvere unicamente in caso di assenza o impedimento del segretario comunale.

Art. 32 – Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il tesoriere, ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune, o sia incaricato dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33 – Finanze comunali

1. Il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe.
3. Il comune ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 34 – Il bilancio

1. La gestione finanziaria del comune si svolge sulla base del bilancio comunale di previsione deliberato dal consiglio comunale secondo il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria, sono nulli di diritto.

Art. 35 – Lasciti e donazioni

1. Il consiglio comunale delibera circa l'attestazione o meno di lasciti o donazioni di beni.

Art. 36 – La revisione economica finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttività ed economica della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

Art. 37 – Controllo economico della gestione

1. La giunta comunale provvede alla gestione del bilancio.

2. La giunta comunale dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Titolo VI

ATTIVITA' NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Modalità e tempi di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento di cui all'art. 7 del d.lgs. 267/2000 spetta ad ogni consigliere comunale ed alla giunta comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale secondo il dettato del d. lgs. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta dalla legge.
3. Tutti i regolamenti di cui all'art. 7 del d. lgs. 267/2000, non possono:
 - a) contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali, regionali e con il presente Statuto;
 - b) avere efficacia retroattiva.

Art. 39 – Approvazione e revisione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni nelle quali lo Statuto può essere approvato anche con la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali espressa per due votazioni consecutive.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.